

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA E DI INCARICHI POST-DOC AI SENSI DELL'ART. 22 E 22-BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

(emanato con D.D. n. 699 del 01 dicembre 2025)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	2
Art. 1 (Oggetto e finalità)	2
TITOLO II – CONTRATTI DI RICERCA	2
Art. 2 (Caratteristiche, durata e limiti di spesa)	2
Art. 3 (Procedure di attivazione dei contratti di ricerca)	2
Art. 4 (Attivazione delle selezioni)	3
Art. 5 (Bando di selezione)	3
Art. 6 (Requisiti di partecipazione)	4
Art. 7 (Commissione giudicatrice: composizione e funzionamento)	5
Art. 8 (Modalità di svolgimento delle selezioni)	6
Art. 9 (Lavori della Commissione e conclusione della selezione)	7
Art. 10 (Attivazione dei contratti di ricerca per conferimento diretto)	8
Art. 11 (Stipula del contratto di ricerca)	9
Art. 12 (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)	9
Art. 13 (Proroga e rinnovo dei contratti)	10
Art. 14 (Regime delle incompatibilità)	10
Art. 15 (Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)	11
TITOLO III – INCARICHI POST-DOC	11
Art. 16 (Caratteristiche, durata e limiti di spesa)	11
Art. 17 (Procedure di attivazione degli incarichi post-doc)	12
Art. 18 (Attivazione delle selezioni)	12
Art. 19 (Bando di selezione)	13
Art. 20 (Requisiti di partecipazione)	13
Art. 21 (Commissione giudicatrice: composizione e funzionamento)	14
Art. 22 (Modalità di svolgimento delle selezioni)	14
Art. 23 (Lavori della Commissione e conclusione della selezione)	15
Art. 24 (Stipula del contratto per il conferimento dell'incarico post-doc)	15
Art. 25 (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)	16
Art. 26 (Proroga degli incarichi)	16
Art. 27 (Regime delle incompatibilità)	17
Art. 28 (Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)	18
TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI	18
Art. 29 (Tutele, sicurezza sul lavoro, riservatezza e proprietà intellettuale)	18
Art. 30 (Responsabilità disciplinare ed etica)	18
Art. 31 (Decadenza e cause di estinzione del rapporto di lavoro)	19
Art. 32 (Selezioni a bando unico)	19
Art. 33 (Procedure d'urgenza)	20
Art. 34 (Norme transitorie e finali)	20

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

- 1) La Scuola Normale Superiore può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca nonché, ove previsto, di collaborazione didattica e di terza missione, sulla base di specifici accordi o convenzioni, nelle seguenti forme:
 - **contratti di ricerca** ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - **incarichi post-doc** ai sensi dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dalla legge 15 luglio 2025, n. 79.
- 2) Ai fini dell'attivazione delle tipologie contrattuali di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione può deliberare, di norma in sede di formazione del bilancio preventivo annuale, apposite risorse del budget della Scuola. Tali rapporti possono altresì essere finanziati integralmente o parzialmente:
 - con risorse esterne al bilancio della Scuola derivanti da programmi di ricerca finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, derivanti da accordi o convenzioni stipulati preliminarmente all'indizione delle procedure di selezione, che siano di durata e importo non inferiore a quella del contratto;
 - con fondi derivanti da programmi/progetti di ricerca finanziati dalla Scuola (ricerca interna);
 - con fondi nell'ambito della dotazione ordinaria dei Laboratori o Centri di ricerca della Scuola.
- 3) Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005), le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei/delle titolari dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc di cui al comma 1, di seguito denominati per brevità rispettivamente "contrattisti/e" e "incaricati/e", nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

TITOLO II – CONTRATTI DI RICERCA

Art. 2 (Caratteristiche, durata e limiti di spesa)

- 1) La Scuola Normale Superiore può stipulare contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca. Tali contratti hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 3) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 4) Resta fermo che, ai sensi dell'art. 22-ter, comma 10, della legge n.240/2010 la durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche non continuativi, in base agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della medesima legge n.240/2010 così come modificata dalla legge n. 70/2022, anche da parte di istituzioni diverse, non può in alcun caso superare gli undici anni complessivi.
- 5) Ai sensi dell'art. 22, comma 6, ultimo periodo della legge n. 240/2010, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca su fondi interni della Scuola non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

Art. 3 (Procedure di attivazione dei contratti di ricerca)

- 1) L'attivazione di contratti di ricerca avviene a seguito dell'espletamento di procedure selettive indette dalla Scuola che assicurino la valutazione comparativa dei/delle candidati/e e la pubblicità degli atti, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti del presente regolamento.
- 2) La Scuola può procedere all'attivazione di contratti di ricerca, oltre che a seguito delle procedure selettive di cui al comma 1, per conferimento diretto secondo la disciplina dell'art. 10 del presente regolamento, avvalendosi dell'esito di selezioni aperte a livello nazionale o internazionale, promosse - nell'ambito di

programmi di ricerca - da Enti/Istituzioni, di natura pubblica, italiani (Ministeri, Regioni, Enti di ricerca), europei o internazionali, che finanzino lo/la studioso/a utilmente selezionato/a nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo dello/a studioso/a.

Nelle ipotesi di cui al presente comma, la durata dei contratti è commisurata alla durata dei relativi progetti di ricerca, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

Art. 4 (Attivazione delle selezioni)

- 1) Le procedure selettive volte all'assunzione di contrattisti/e sono attivate su iniziativa dei soggetti titolari dei fondi su cui grava la relativa spesa. Nel caso in cui la spesa gravi su più fondi la richiesta di attivazione sarà sottoscritta da ciascun/a titolare. In caso di contratti di ricerca gravanti su fondi/finanziamenti nella disponibilità delle strutture accademiche della Scuola, l'iniziativa sarà assunta da chi ricopre la carica di Preside.
- 2) La richiesta di attivazione delle procedure di selezione deve indicare:
 - a) il numero dei posti oggetto della selezione;
 - b) il programma di ricerca a cui è collegato il contratto, le attività da affidare al/alla futuro/a contrattista e/o gli obiettivi da raggiungere e il/la responsabile scientifico/a della ricerca, salvo quanto previsto dall'art. 32 per le selezioni a bando unico;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 32 per le selezioni a bando unico;
 - d) la struttura accademica di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - e) i requisiti e l'eventuale conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea e/o di altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere;
 - f) la durata del contratto nel rispetto di quanto previsto all'art.2 del presente regolamento e che l'impegno delle attività da svolgere segue e/o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione del progetto di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione del contratto stesso;
 - g) l'importo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento;
 - h) l'indicazione dei fondi su cui grava il relativo costo;
 - i) gli elementi/criteri di valutazione ed i punteggi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto da eventuali regole imposte dall'ente finanziatore esterno;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni (ivi compresa la tesi di dottorato) che ciascun/a candidato/a può allegare ai fini della valutazione, in un valore compreso tra 5 e 10;
 - k) ogni altra informazione ritenuta utile o necessaria in relazione alle attività che il/la contrattista selezionato/a sarà chiamato/a a svolgere e/o alla selezione da espletare, ivi compresa l'eventuale proposta di composizione della Commissione giudicatrice nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.
- 3) Sulle richieste di cui al comma 2, si pronuncia il Consiglio della struttura accademica interessata, in composizione completa, il quale propone l'attivazione o meno dei posti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione. Tale approvazione è comunque condizionata alla preventiva verifica del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22, comma 6, ultimo periodo della legge n. 240/2010, in caso di eventuale incidenza del costo del contratto su risorse interne, nonché degli altri vincoli di legge.

Art. 5 (Bando di selezione)

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore o suo delegato, oltre agli elementi di cui al precedente art. 4 rilevanti per la selezione, deve indicare:
 - a) i requisiti soggettivi generali, di ammissione agli impieghi, e specifici per la partecipazione alla selezione, nonché l'eventuale conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea e/o di altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere;
 - b) il termine e le modalità di presentazione, per quanto possibile telematica, delle domande di partecipazione e della documentazione a corredo richiesta ai fini della selezione, ivi compresa la

presentazione - a pena di esclusione - di una proposta progettuale inerente il programma di ricerca di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) ovvero l'ambito tematico di cui all'art. 32;

- c) le modalità di espletamento della selezione, gli elementi/criteri di valutazione ed i relativi punteggi attribuibili;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni (ivi compresa la tesi di dottorato) che ciascun/a candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
 - e) la determinazione del diario del colloquio pubblico ovvero le modalità per portarne i/le candidati/e a conoscenza, con un termine di preavviso di almeno 15 giorni;
 - f) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e la sua validità temporale;
 - g) i casi di incompatibilità;
 - h) informazioni sul trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante;
 - i) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché ogni altra informazione ritenuta utile o necessaria.
- 2) Il bando è pubblicato sull'Albo online e pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web (www.sns.it) dedicata alla selezione, nonché sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.
- 3) Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non potrà essere inferiore a venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo online della Scuola.

Art. 6 (Requisiti di partecipazione)

- 1) Possono partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del requisito del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero oppure, per i settori interessati e ove ciò sia espressamente previsto dal bando, del titolo di specializzazione di area medica o di titolo equivalente conseguito all'estero. Nel caso in cui il titolo di studio previsto come requisito sia stato conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice ne verificherà preliminarmente l'equivalenza con il titolo di studio italiano richiesto, al solo fine dell'attivazione del contratto oggetto del bando.
- 2) Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i/le candidati/e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, sono iscritti/e all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca, oppure che sono iscritti/e all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, o all'ultimo anno di corsi equivalenti all'estero, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo online della Scuola. Per il titolo di studio che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione con il titolo di studio italiano richiesto, ai soli fini della procedura oggetto del bando. Per i/le candidati/e che si trovino in questa situazione e che risultino soggetti vincitori/idonei al termine della selezione, trova applicazione quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del presente regolamento.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022;
 - c) ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso:
 - con un/a docente appartenente al Senato accademico;
 - con il Direttore;
 - con il Segretario generale;

- con un componente del Consiglio di amministrazione della Scuola;
- con il titolare dei fondi e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento.

Non possono altresì concorrere alla procedura di selezione, né assumere la titolarità di contratti di ricerca della Scuola, i/le docenti appartenenti al Senato accademico, il Segretario generale, il titolare dei fondi e/o i componenti dell'organo che delibera anche su una parte del relativo finanziamento (fatte salve le ipotesi di cui all'art.10), i componenti del Consiglio di amministrazione al momento della delibera di approvazione del posto fino a quello della sottoscrizione del contratto.

- 4) I requisiti di cui al presente articolo, nonché eventuali ulteriori e/o differenti requisiti specifici da indicare nei bandi sulla base di apposite previsioni nazionali o internazionali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, salva diversa previsione dei bandi. I/le candidati/e sono ammessi/e alla selezione con riserva. L'Amministrazione verifica la regolarità delle domande pervenute e può disporre in ogni momento della procedura l'esclusione dei/delle candidati/e con provvedimento motivato del Segretario generale notificato agli/alle interessati/e.

Art. 7 (Commissione giudicatrice: composizione e funzionamento)

- 1) La Commissione giudicatrice preposta alla procedura di selezione è nominata dal Direttore, sentito il Preside della struttura accademica interessata, con apposito decreto pubblicato all'Albo on line e reso disponibile sul sito web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di ricasazione.
- 2) La Commissione è composta da un numero dispari di membri, comunque non inferiore a tre, scelti fra docenti e ricercatori/ricercatrici, anche a tempo determinato, esperti/e sui temi oggetto del bando, attivi/e alla data di nomina della Commissione, inquadrati/e nel gruppo scientifico-disciplinare interessato e, di norma, almeno uno/a anche nel settore scientifico-disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 32 per le selezioni a bando unico. Possono essere nominati/e anche docenti e ricercatori/ricercatrici in servizio presso atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di docente o ricercatore/ricercatrice, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale, oppure studiosi/e che operino presso istituti di ricerca italiani o stranieri inquadrati/e nei profili professionali di primo ricercatore o dirigente di ricerca o equiparabili ovvero che ricoprano incarichi direttivi in enti o istituzioni di ricerca di alta qualificazione internazionale, i/le quali siano attivi/e alla data di nomina ed esperti/e sui temi oggetto del bando.

Salvo motivata impossibilità, almeno uno/a dei membri della Commissione deve appartenere ad un genere diverso da quello dei restanti due.

È possibile nominare, oltre ai membri effettivi, uno/a o più supplenti, scelti/e tra gli stessi docenti/studiosi/e sopra indicati/e, che subentrerà in caso di sopraggiunta indisponibilità/incompatibilità dei membri effettivi. Qualora previsto dal bando, la Commissione si può avvalere altresì di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima senza oneri per la Scuola.

- 3) Costituiscono requisiti soggettivi per poter essere nominati membri della Commissione giudicatrice:
 - a) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.35 bis D. Lgs. 165/2001), né versare in una delle altre situazioni di incompatibilità a far parte di Commissioni di reclutamento di pubblici dipendenti e/o di personale docente/ricercatore delle Università previste dalla normativa per tempo vigente;
 - b) per i/le docenti e ricercatori/ricercatrici di atenei italiani, non avere ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nell'anno accademico precedente alla data del decreto di nomina della Commissione e rispettare i criteri previsti dalla delibera ANVUR n.132/2016, punto 2, lett. a) con riferimento al gruppo scientifico disciplinare di appartenenza.

Ogni membro della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi nelle predette situazioni di incompatibilità, prima della nomina.

- 4) Per la nomina e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici si osservano inoltre le norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui all'art.51 del c.p.c., al D.P.R. 62/2013 e alle disposizioni

previste dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Scuola. Non possono far parte delle Commissioni, membri:

- a) che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i/le candidati/e o con gli altri membri della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i/le candidati/e o con gli altri membri della Commissione;
- c) che siano coautori di più della metà delle pubblicazioni di uno/a o più candidati/e, -fatte salve eventuali motivate eccezioni, da formalizzare nel decreto di nomina della Commissione, in ragione della specificità dell'ambito scientifico interessato qualora caratterizzato da pubblicazioni a elevato numero di autori (indicativamente superiore a dieci), riconducibili a collaborazioni scientifiche internazionali o a progetti di gruppo di ampia scala.

Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi nelle predette situazioni di incompatibilità dopo avere preso visione dei nominativi dei/delle candidati/e, successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 9, comma 1.

- 5) La Commissione, che nella seduta preliminare individua al suo interno un/a presidente e un/a segretario/a verbalizzante, svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni collegialmente e a maggioranza assoluta. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate nel verbale di ogni seduta.
- 6) A seguito della nomina, la partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i membri della Commissione giudicatrice, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi, nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un/a commissario/a per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Direttore.
- 7) La Commissione deve concludere i propri lavori e trasmettere gli atti al Direttore della Scuola entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di nomina, fatti salvi termini minori previsti per giustificati motivi di urgenza dal medesimo decreto. Il Direttore può prorogare il termine dei lavori, per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal/dalla presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
- 8) Non sono previsti compensi per i membri della Commissione e sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei/delle commissari/ie nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 8 (Modalità di svolgimento delle selezioni)

- 1) La selezione si effettua mediante una valutazione comparativa dei/delle candidati/e volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con l'ambito e/o il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei/delle candidati/e, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto secondo le modalità e gli elementi/criteri di valutazione di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto da eventuali regole imposte dall'ente finanziatore esterno.
- 2) Ai fini della valutazione la Commissione dispone di 100 punti di cui, secondo quanto indicato dal bando:
 - una parte non superiore a 40 sono riservati alla valutazione del curriculum scientifico-professionale, nel rispetto di quanto previsto al seguente comma 3);
 - una parte non superiore a 40 sono riservati alla valutazione del progetto di ricerca proposto dal/dalla candidato/a in relazione all'ambito tematico e/o al programma di ricerca oggetto della selezione, nel rispetto di quanto previsto al seguente comma 4);
 - una parte non superiore a 40 sono riservati al colloquio di cui al comma 5), che sarà volto ad accertare la maturità scientifica e la preparazione dei/delle candidati/e con particolare riferimento all'ambito della

selezione e all'attività di ricerca da svolgere, nonché a valutare le conoscenze linguistiche previste dal bando.

Il bando stabilisce inoltre le seguenti soglie minime di punteggio:

- una soglia minima di punteggio che i/le candidati/e dovranno conseguire, complessivamente, nella valutazione del curriculum e del progetto per l'ammissione al colloquio; soglia che dovrà essere almeno pari al 50% della somma dei punti che il bando attribuisce alla valutazione di tali elementi;
- una soglia minima, pari ad almeno il 60% del punteggio massimo riservato al colloquio, che i/le candidati/e devono conseguire per il superamento dello stesso.

3) Con riferimento alla valutazione del curriculum scientifico-professionale, il bando ripartisce il punteggio massimo di cui al comma 2 tra le seguenti categorie di titoli valutabili, tenuto conto dell'attinenza e rilevanza rispetto all'ambito scientifico ed al programma di ricerca oggetto della selezione:

- titoli accademici: laurea, dottorato, diplomi di specializzazione, conseguiti in Italia o all'estero, ecc.;
- produzione scientifica: tesi di dottorato, pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale (escluse note interne o rapporti dipartimentali privi di un codice internazionale ISSN o ISBN), nonché altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell'ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando;
- esperienza scientifico-professionale: eventuale attività scientifica-professionale e di ricerca prestata con contratti, borse di studio/ricerca e incarichi in università o enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche e professionali presentati dal/dalla candidato/a e apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività di ricerca da svolgere, eventuali relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti della materia, ecc. Con riferimento alla valutazione della proposta progettuale, sarà valutata l'attinenza, qualità, originalità, innovatività e fattibilità della proposta presentata in relazione all'ambito scientifico ed al programma di ricerca oggetto della selezione.

4) Il colloquio può svolgersi secondo una delle seguenti modalità:

- a) in modalità telematica: tramite videoconferenza tra candidati/e e Commissione, garantendo pubblicità della convocazione, identificazione dei/delle candidati/e e regolare svolgimento della prova. Le modalità operative seguiranno, fino all'adozione di Linee guida specifiche, quelle previste dal D.D. n. 645 del 22.08.2022 sugli assegni di ricerca, ove compatibili. Il mancato rispetto delle Linee guida comporta l'esclusione dalla selezione. La Scuola non è responsabile per eventuali problemi di connessione o malfunzionamenti tecnici non ad essa imputabili; se la Commissione non è in grado di valutare la prova per tali motivi, il colloquio sarà considerato non superato;
- b) in presenza presso una delle sedi della Scuola: anche in caso di colloquio in presenza, è possibile richiedere di sostenerlo da remoto se si è residenti all'estero o temporaneamente domiciliati all'estero per motivi documentati di studio, lavoro o ricerca. Potrà altresì essere eccezionalmente consentito di sostenere il colloquio in modalità telematica ai/candidati/e che ne facciano motivata richiesta in presenza di particolari stati o situazioni, debitamente documentate, impeditive a svolgere la prova presso le sedi della Scuola, che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso eccezionale alla modalità telematica a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. In tali casi il colloquio da remoto dovrà avvenire nella stessa data e ora italiana stabilita per i candidati che lo sosterranno in presenza, come risultante dal calendario pubblicato sul sito Web della Scuola dedicato alla selezione.

Art. 9 (Lavori della Commissione e conclusione della selezione)

- 1) La Commissione giudicatrice nella riunione preliminare stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 8 e dal bando di selezione, i criteri/modalità di valutazione del curriculum, della proposta progettuale e del colloquio a cui si atterrà al fine di assegnare i punteggi. Tali criteri saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato alla selezione. Decorso cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione, la Commissione potrà proseguire i lavori prendendo visione delle candidature ammesse.
- 2) La valutazione del curriculum e del progetto dovrà in ogni caso precedere il colloquio e i risultati di tale

valutazione devono essere resi noti ai/alle candidati/e prima del suo svolgimento.

- 3) La valutazione complessiva dei/delle candidati/e che avranno superato il colloquio, sarà determinata dalla somma del punteggio ottenuto dai/dalle candidati/e nella valutazione, anche comparativa, effettuata dalla Commissione giudicatrice sul curriculum, sulla proposta progettuale e sul colloquio in base ai criteri stabiliti.
- 4) Al termine delle suddette valutazioni, la Commissione stila la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi conseguiti dai/dalle soli/e candidati/e che abbiano superato il colloquio e dichiara il/i soggetto/i vincitore/i dei posti oggetto del bando. In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) dalla valutazione più alta riportata nella valutazione del curriculum e del progetto proposto;
 - b) dalla valutazione più alta riportata nel colloquio;
 - c) dalla minore età anagrafica.
- 5) Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice consegna agli uffici competenti gli atti della selezione, la cui regolarità formale viene accertata con decreto del Direttore entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla consegna degli stessi. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il Direttore rinvia motivatamente gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
- 6) Gli atti e la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Direttore, che contestualmente dichiara il/i soggetto/i vincitore della selezione in relazione ai posti oggetto del bando. Tale decreto è pubblicato all'Albo on line della Scuola per 15 giorni con valore di notifica a tutti gli effetti, nonché reso disponibile sul sito web nella sezione dedicata alla selezione. Dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line decorre il termine per eventuali impugnative.
- 7) Dopo l'approvazione degli atti, ciascuno dei soggetti vincitori della selezione è invitato a stipulare il contratto di ricerca - previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente, nonché delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extra-UE - con inizio della relativa attività nel termine indicato dal responsabile scientifico ed entro il periodo di validità della graduatoria. Entro lo stesso periodo, in caso di impossibilità da parte del predetto soggetto di stipulare il contratto o di iniziare la prestazione (per rinuncia, decadenza, incompatibilità, ecc.), i posti oggetto del bando resisi disponibili saranno assegnati ai/alle candidati/e collocati/e in posizione utile nella graduatoria stessa. La graduatoria ha la validità di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.

Art. 10 (Attivazione dei contratti di ricerca per conferimento diretto)

- 1) Nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, ai fini dell'attivazione del contratto di ricerca, il Consiglio della Struttura accademica interessata propone al Senato accademico la stipula del contratto di ricerca con uno/a studioso/a già selezionato/a nell'ambito dei programmi di ricerca ivi previsti, esprimendosi anche in merito alla congruità del profilo dello/a studioso/a e dello specifico progetto di ricerca rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima. Il Senato accademico approva la proposta in composizione completa, con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta è quindi trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
- 2) L'attivazione del contratto è diretta qualora il Consiglio della Struttura accademica, già al momento della presentazione del progetto nell'ambito delle selezioni in argomento, si sia pronunciato in ordine ai medesimi aspetti di cui al comma 1, ed il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione ne abbiano approvato la proposta, subordinatamente alla circostanza che lo/la studioso/a risultasse di seguito utilmente selezionato/a.
- 3) In ogni caso la proposta di attivazione del contratto di ricerca deve indicare:
 - a) il progetto di ricerca e la sua durata;
 - b) il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - c) il trattamento economico proposto che è quello previsto dalle disposizioni dell'ente finanziatore e/o stabilito con la Scuola in qualità di struttura ospitante nel rispetto della vigente normativa;
 - d) la fonte di finanziamento del contratto a tempo determinato che deve essere atta a garantire la copertura del costo onnicomprensivo del contratto per l'intera durata, determinato nel rispetto della vigente normativa;
 - e) la durata del contratto, non superiore a quella del relativo progetto di ricerca e comunque ai limiti

previsti dall'art. 2 del presente regolamento;

- f) le attività che il/la contrattista di ricerca è chiamato/a a svolgere previste per la tipologia di contratto di cui è titolare, compatibilmente con quanto previsto dal relativo programma di ricerca che finanzia il posto.
- 4) Non possono in ogni caso essere destinatari di proposte di chiamata diretta soggetti che versino nelle situazioni di cui all'art. 6, comma 3, lett. c) del presente regolamento.

Art. 11 (Stipula del contratto di ricerca)

- 1) L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto di ricerca, invita l'interessato/a a presentare la documentazione richiesta prescritta dalle disposizioni vigenti e dal bando. L'interessato/a sarà invitato/a altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.
- 2) Il/la dottorando/a o specializzando/a che sia risultato/a soggetto vincitore di una selezione per contratti di ricerca indetta dalla Scuola (o idoneo/a, in caso di scorrimento della graduatoria), potrà stipulare il relativo contratto solo dopo avere conseguito il relativo titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica, fermo restando che ove non consegua il titolo di studio richiesto entro il termine di sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'Albo on line della Scuola, decade dal diritto al conferimento del contratto e dalla graduatoria.
- 3) L'assunzione del/della contrattista di ricerca avviene mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di diritto privato, sottoscritto dal/dalla contrattista e dal Direttore della Scuola, che deve riportare tra l'altro le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la Struttura accademica di appartenenza e la sede di lavoro;
 - c) le principali funzioni e attività di ricerca che il/la contrattista si impegna a svolgere per la realizzazione del progetto di ricerca oggetto del contratto e/o per il raggiungimento dei relativi obiettivi, il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento, il/la responsabile scientifico/a con cui il/la contrattista deve rapportarsi per la realizzazione del progetto di ricerca e le finalità dello stesso e comunque ogni ulteriore specificazione;
 - d) il trattamento economico e previdenziale spettante;
 - e) le autocertificazioni mensili e le relazioni annuali che è tenuto a presentare ai sensi del successivo art. 12;
 - f) l'indicazione delle cause di recesso e risoluzione del contratto e i termini di preavviso.

Art. 12 (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

- 1) Il/la contrattista svolge esclusivamente le attività di ricerca scientifica previste dal progetto di ricerca oggetto del contratto, rendendo personalmente la propria prestazione lavorativa (senza avvalersi di sostituti) in modo continuativo, osservando un regime di impegno, a tempo pieno, definito dal contratto in modo coerente con le indicazioni del programma di realizzazione del progetto di ricerca allegato al contratto stesso, articolando la prestazione lavorativa in modo flessibile con le esigenze di gestione delle attività di ricerca di competenza e/o dei risultati da realizzare e di concerto con il/la responsabile scientifico/a in relazione agli aspetti organizzativi.
- 2) Il/la contrattista svolge la propria attività di norma in strutture della Scuola. A tal fine ad esso/a è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola.
- 3) Fatto salvo quanto eventualmente richiesto dagli specifici programmi di ricerca oggetto del contratto e/o dalle regole imposte dagli enti finanziatori ai fini della rendicontazione, i/le titolari dei contratti sono tenuti/e a:
 - a) presentare al/alla responsabile scientifico/a un'autocertificazione scritta in merito all'impegno prestato e alle attività di ricerca svolte, a conclusione di ogni mese di attività, la quale è validata dallo/a stesso/a responsabile;
 - b) presentare al Preside della struttura accademica interessata una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del/della responsabile della ricerca, al termine di ogni

annualità contrattuale, utile anche ai fini della valutazione dell'eventuale proroga e/o rinnovo del contratto di cui al successivo art. 13.

- 4) Spetta al/alla responsabile scientifico/a vigilare e segnalare al Direttore eventuali casi di inadempienze inerenti le predette attività, l'accertamento delle quali può costituire giusta causa di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2119 codice civile.
- 5) Per ulteriori aspetti della disciplina giuridica del rapporto di lavoro, si fa rinvio a quanto previsto dal Titolo IV del presente regolamento.

Art. 13 (Proroga e rinnovo dei contratti)

- 1) I contratti di ricerca possono essere prorogati fino ad un anno, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento, e/o rinnovati una sola volta per un biennio ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, fermo restando, in entrambi i casi, il rispetto del vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 240/2010 e degli 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 10 della medesima legge.
- 2) La richiesta di proroga o rinnovo è presentata al Direttore della Scuola dal/dai soggetti titolare/i dei fondi su cui grava la relativa spesa, con il consenso del/della contrattista interessato/a, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto e deve essere motivata, nel caso della proroga, in ragione delle esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto che ne è alla base. In caso di rinnovo, l'importo del contratto potrà essere motivatamente adeguato a un livello retributivo superiore, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti all'art. 15.
- 3) Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto di ricerca, la proroga o il rinnovo dello stesso sono autorizzati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio della struttura accademica interessata che si pronuncia in composizione completa, nel rispetto dei vincoli di legge e subordinatamente alla preventiva verifica della copertura finanziaria e ad una relazione del/della responsabile scientifico/a che attesti la valutazione positiva dell'attività svolta dal/dalla contrattista in relazione al contratto iniziale.
- 4) Il contratto di proroga o il rinnovo del contratto di ricerca iniziale sono sottoscritte dal/dalla contrattista e dal Direttore.

Art. 14 (Regime delle incompatibilità)

- 1) I contratti di ricerca sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, fatto salvo il collocamento in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, per un periodo corrispondente all'intera durata del contratto;
 - b) con la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca, oppure di borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, nonché con la partecipazione ai corsi ordinari e di Ph.D. o di perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale;
 - d) con altri contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, salve le deroghe per specifiche tipologie di contratti e/o incarichi espressamente stabilite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, fermo restando il rispetto delle incompatibilità assolute previste dal presente articolo;
 - e) con l'esercizio di ogni altra attività ritenuta incompatibile in via assoluta dalla normativa nazionale applicabile ai/pubblici/pubbliche dipendenti.
- 2) La titolarità dei contratti di ricerca è compatibile con attività esterne retribuite di relatore/relatrice in seminari, convegni e conferenze, nonché con le attività pubblicistiche, di valutazione e referaggio in ambito scientifico o le altre attività di cui all'art. 53, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001, purché esse abbiano carattere

occasionale, non siano svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili quali attività libero professionali, ferma restando la necessità di rispettare le regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di contratti attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi e il generale divieto di svolgimento di attività in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività oggetto del contratto o che possano arrecare pregiudizio alla Scuola.

3) Il/la titolare di contratto di ricerca può svolgere incarichi esterni retribuiti non rientranti nelle tipologie di cui ai precedenti commi, previa comunicazione scritta e autorizzazione del Direttore della Scuola, acquisito il parere favorevole del/della responsabile scientifico/a, a condizione che essi:

- a) non siano incompatibili con le eventuali regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di contratti attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi;
- b) non pregiudichino il regolare e integrale assolvimento dell'attività di ricerca per cui il/la contrattista è stato/a assunto/a, considerate le eventuali richieste già autorizzate nel corso dell'anno;
- b) non comportino conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
- c) in relazione alle attività svolte, non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.

L'incompatibilità sussiste anche qualora le attività extraistituzionali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora retribuite e ancorché autorizzabili singolarmente, considerate complessivamente comportino un impegno superiore a 250 nell'anno solare, facendo così presumere che esse siano svolte professionalmente e costituiscano un impegno prevalente rispetto all'attività oggetto del contratto.

4) Nel corso dello svolgimento del rapporto, i/le contrattisti/e sono tenuti/e a comunicare/richiedere l'autorizzazione a svolgere gli eventuali incarichi esterni di cui al presente articolo, almeno 30 giorni prima del relativo svolgimento, rendendo ogni informazione utile a valutare l'istanza, anche usando apposita modulistica, e dichiarando che l'incarico esterno non interferirà con il regolare esercizio dell'attività di ricerca oggetto del contratto. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, oppure di quelle di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione, può comportare la risoluzione del contratto, ferma restando ogni eventuale ulteriore responsabilità e sanzione di cui alla normativa vigente.

Art. 15 (Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

- 1) Ai/alle contrattisti/e spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo dipendente il cui importo è definito - in ragione dell'impegno richiesto e/o della complessità delle attività di ricerca da svolgere - in misura in ogni caso non inferiore al trattamento iniziale spettante a chi rivesta la qualifica di ricercatore confermato a tempo definito e non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 2) Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente; tale trattamento è erogato in rate mensili posticipate.
- 3) In caso di chiamata su bando competitivo, l'importo del trattamento retributivo annuo lordo, definito ai sensi dei commi 1 e 2, può essere integrato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo previsto dal bando, qualora ciò sia necessario per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi con gli enti finanziatori.

TITOLO III – INCARICHI POST-DOC

Art. 16 (Caratteristiche, durata e limiti di spesa)

- 1) La Scuola Normale Superiore può stipulare incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, ha una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, anche non continuativi, comprensivi di eventuali proroghe.
- 2) Il limite massimo di durata di cui al comma 1 può essere derogato esclusivamente per consentire l'attuazione di specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni del programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

- 3) Resta fermo che, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 10, della Legge n.240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche non continuativi, in base agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della medesima Legge n.240/2010 così come modificata dalla Legge n. 79/2022, anche da parte di istituzioni diverse, non può in alcun caso superare gli undici anni complessivi.
- 4) Ai fini del calcolo dei limiti temporali di cui al presente articolo non sono computati i periodi di aspettativa fruiti per maternità, paternità o motivi di salute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5) Ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 10, della legge n. 240/2010, la spesa complessiva sostenuta per il conferimento degli incarichi post-doc di cui al presente regolamento e degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-bis della medesima legge non può superare la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per assegni di ricerca e contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.240/2010 nella versione antecedente alla legge n. 79/2022, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite non si applica nel caso in cui le risorse provengano da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali finanziati a seguito di bandi competitivi.

Art. 17 (Procedure di attivazione degli incarichi post-doc)

- 1) L'attivazione di incarichi post-doc avviene a seguito dell'espletamento di procedure selettive indette dalla Scuola che assicurino la valutazione comparativa dei/delle candidati/e e la pubblicità degli atti, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti del presente regolamento.
- 2) La Scuola può inoltre procedere al conferimento diretto di incarichi post-doc, applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per i contratti di ricerca dall'art. 10 del presente regolamento che si intende qui integralmente richiamata. Tale modalità è ammessa quando la Scuola si avvalga dell'esito di selezioni nazionali o internazionali promosse, nell'ambito di programmi di ricerca, da enti o istituzioni pubbliche italiane (Ministeri, Regioni, enti di ricerca), europee o internazionali, che finanzino lo/a studioso/a utilmente selezionato/a mediante procedure di valutazione competitiva, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. In tali casi, la durata dell'incarico è commisurata a quella del progetto di ricerca di riferimento, fermi restando i limiti di cui all'art. 16.

Art. 18 (Attivazione delle selezioni)

- 1) Le procedure selettive volte al conferimento di incarichi post-doc sono attivate su iniziativa dei soggetti titolari dei fondi su cui grava la relativa spesa. Nel caso in cui la spesa gravi su più fondi la richiesta di attivazione sarà sottoscritta da ciascun/a titolare. In caso di incarichi gravanti su fondi/finanziamenti nella disponibilità delle strutture accademiche della Scuola, l'iniziativa sarà assunta da chi ricopre la carica di Preside.
- 2) La richiesta di attivazione delle procedure di selezione deve indicare:
 - a) il numero degli incarichi oggetto della selezione;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico e il/la responsabile scientifico/a del programma stesso, salvo quanto previsto dall'art. 32 per le selezioni a bando unico;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare e una o più aree disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 32 per le selezioni a bando unico;
 - d) la struttura accademica di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - e) i requisiti e l'eventuale conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea e/o di altre lingue rilevanti per le attività da svolgere;
 - f) la durata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del presente regolamento e l'impegno delle attività da svolgere che segue e/o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, alla cui attuazione è legato il conferimento dell'incarico stesso;
 - g) l'importo dell'incarico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del presente regolamento;
 - h) l'indicazione dei fondi su cui grava il relativo costo;
 - i) gli elementi di valutazione e i relativi punteggi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto da eventuali regole imposte dall'ente finanziatore esterno;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni (ivi compresa la tesi di dottorato) che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, in un valore compreso tra 5 e 10;

- k) ogni altra informazione ritenuta utile o necessaria in relazione alle attività che l'incaricato/a selezionato/a sarà chiamato/a a svolgere e/o alla selezione da espletare, ivi compresa l'eventuale proposta di composizione della Commissione giudicatrice nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
- 3) Sulle richieste di cui al comma 2, si pronuncia il Consiglio della struttura accademica interessata, in composizione completa, il quale propone l'attivazione o meno degli incarichi al Consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione. Tale approvazione è comunque condizionata alla preventiva verifica del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge n. 240/2010, in caso di eventuale incidenza del costo dell'incarico su risorse ad esso soggette, nonché degli altri vincoli di legge.

Art. 19 (Bando di selezione)

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore o suo delegato, oltre agli elementi di cui al precedente art. 18 rilevanti per la selezione, deve indicare:
- a) i requisiti soggettivi generali, di ammissione agli impieghi, e specifici per la partecipazione alla selezione, nonché l'eventuale conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea e/o di altre lingue rilevanti per le attività da svolgere;
 - b) il termine e le modalità di presentazione, per quanto possibile telematica, delle domande di partecipazione e della documentazione a corredo richiesta ai fini della selezione;
 - c) le modalità di espletamento della selezione, gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi attribuibili;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni (ivi compresa la tesi di dottorato) che ciascun/a candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
 - e) ove previsto, a pena di esclusione, la proposta di un progetto di ricerca inerente il programma di ricerca di cui all'art. 18, comma 2, lettera b) ovvero l'ambito tematico di cui all'art. 32;
 - f) la determinazione del diario del colloquio pubblico ovvero le modalità per portarne i/le candidati/e a conoscenza, con un termine di preavviso di almeno 15 giorni;
 - g) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e la sua validità temporale;
 - h) i casi di incompatibilità;
 - i) informazioni sul trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante;
 - j) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché ogni altra informazione ritenuta necessaria.
- 2) Il bando è pubblicato sull'Albo online e pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web (www.sns.it) dedicata alla selezione, nonché sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.
- 3) Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non potrà essere inferiore a venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo on line della Scuola.

Art. 20 (Requisiti di partecipazione)

- 1) Possono partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del requisito del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero oppure, per i settori interessati e ove ciò sia espressamente previsto dal bando, del titolo di specializzazione di area medica o di titolo equivalente conseguito all'estero. Nel caso in cui il titolo di studio previsto come requisito sia stato conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice ne verificherà preliminarmente l'equivalenza con il titolo di studio italiano richiesto, al solo fine dell'attivazione dell'incarico oggetto del bando.
- 2) Non possono partecipare alle selezioni:
- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022;
- c) ai sensi dell'art.18 comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso:
 - con un/a docente appartenente al Senato accademico;
 - con il Direttore;
 - con il Segretario generale;
 - con un componente del Consiglio di amministrazione della Scuola;
 - con il titolare dei fondi e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento.

Non possono altresì concorrere alla procedura di selezione, né assumere la titolarità di incarichi post-doc della Scuola, i/le docenti appartenenti al Senato accademico, il Segretario generale, il titolare dei fondi e/o i componenti dell'organo che delibera anche su una parte del relativo finanziamento (fatte salve le ipotesi di cui all'art.10), i/le componenti del Consiglio di amministrazione al momento della delibera di approvazione del posto fino a quello della sottoscrizione del contratto.

- 3) I requisiti di cui al presente articolo, nonché eventuali ulteriori e/o differenti requisiti specifici da indicare nei bandi sulla base di apposite previsioni nazionali o internazionali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, salva diversa previsione dei bandi stessi. I/le candidati/e sono ammessi/e alla selezione con riserva. L'Amministrazione verifica la regolarità delle domande pervenute e può disporre in ogni momento della procedura l'esclusione dei/delle candidati/e con provvedimento motivato del Segretario generale notificato ai soggetti interessati.

Art. 21 (Commissione giudicatrice: composizione e funzionamento)

- 1) La composizione, formazione e il funzionamento della Commissione giudicatrice sono disciplinati, per quanto compatibile, dalla disciplina prevista dall'art. 7 del presente regolamento per i contratti di ricerca, che si intende qui integralmente richiamata.

Art. 22 (Modalità di svolgimento delle selezioni)

- 1) La selezione si svolge mediante una valutazione comparativa dei/delle candidati/e, basata sull'esame dei titoli, delle pubblicazioni e degli altri elementi del curriculum, nonché su un colloquio, ed è finalizzata ad accertare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, secondo le modalità e gli elementi di valutazione di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto da eventuali regole imposte dall'ente finanziatore esterno.
- 2) Ai fini della valutazione la Commissione dispone di 100 punti di cui, secondo quanto indicato dal bando:
- una parte non inferiore a 60 punti sono riservati alla valutazione del curriculum scientifico-professionale, nel rispetto di quanto indicato dal comma 3) del presente articolo;
 - una parte non superiore a 40 sono riservati al colloquio di cui al comma 4) del presente articolo.
- Il bando stabilisce inoltre le seguenti soglie minime di punteggio:
- una soglia minima, pari ad almeno il 50% del punteggio massimo attribuito al curriculum scientifico-professionale, che i/le candidati/e devono conseguire per l'ammissione al colloquio;
 - una soglia minima, pari ad almeno il 60% del punteggio massimo riservato al colloquio, che i/le candidati/e devono conseguire per il superamento dello stesso.
- 3) Con riferimento alla valutazione del curriculum scientifico-professionale, il bando ripartisce il punteggio massimo di cui al comma 2 tra le seguenti categorie di elementi valutabili, tenuto conto dell'attinenza e rilevanza rispetto all'ambito scientifico ed all'attività oggetto dell'incarico da conferire:
- titoli accademici: laurea, dottorato, diplomi di specializzazione, conseguiti in Italia o all'estero, ecc.;
 - produzione scientifica: tesi di dottorato, pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale (escluse note interne o rapporti dipartimentali privi di un codice internazionale ISSN o ISBN), nonché altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell'ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando;
 - esperienza scientifico-professionale: eventuale attività scientifica-professionale e di ricerca prestata con

contratti, borse di studio/ricerca e incarichi in università o enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche e professionali presentati dai/dalle candidati/e e apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività di ricerca da svolgere, eventuali relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti della materia, ecc.

- 4) Il colloquio è volto ad accertare la maturità scientifica e la preparazione dei/delle candidati/e con particolare riferimento all'ambito scientifico della selezione e all'attività da svolgere, nonché a valutare le conoscenze linguistiche richieste. A tal fine la Commissione potrà prevedere che tutto o parte del colloquio si tenga nella lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza. Ove previsto dal bando, parte del colloquio sarà dedicata alla presentazione e discussione del progetto di ricerca proposto dal/la candidato/a al fine di valutarne l'originalità e la rilevanza dal punto di vista scientifico, nonché la capacità del/la candidato/a di impostare e svolgere un progetto di ricerca.

Riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio, in modalità telematica o in presenza, si applica la disciplina prevista dall'art. 8, comma 4 che si intende qui interamente richiamata.

Art. 23 (Lavori della Commissione e conclusione della selezione)

- 1) La Commissione giudicatrice nella riunione preliminare stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal bando di selezione, i criteri/modalità di valutazione del curriculum e del colloquio a cui si atterrà al fine di assegnare i punteggi. Tali criteri saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato alla selezione. Decorsi cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione, la Commissione potrà proseguire i lavori prendendo visione delle candidature ammesse.
- 2) La valutazione del curriculum dovrà in ogni caso precedere il colloquio e i risultati di tale valutazione devono essere resi noti ai/dalle candidati/e prima del suo svolgimento.
- 3) La valutazione complessiva dei/delle candidati/e che avranno superato il colloquio, sarà determinata dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione, anche comparativa, effettuata dalla Commissione giudicatrice sul curriculum e sul colloquio in base ai criteri stabiliti.
- 4) Al termine delle suddette valutazioni, la Commissione stila la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi conseguiti dai/dalle candidati/e che abbiano superato il colloquio e dichiara il/i soggetto/i vincitore/i. In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) dalla valutazione più alta riportata nella valutazione del curriculum;
 - b) dalla valutazione più alta riportata nel colloquio;
 - c) dalla minore età anagrafica.
- 5) Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice consegna agli uffici competenti gli atti della selezione, la cui regolarità formale viene accertata con decreto del Direttore entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla consegna degli stessi. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il Direttore rinvia motivatamente gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
- 6) Gli atti e la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Direttore, che contestualmente dichiara il/i soggetto/i vincitore della selezione in relazione agli incarichi oggetto del bando. Tale decreto è pubblicato all'Albo on line della Scuola per 15 giorni con valore di notifica a tutti gli effetti, nonché reso disponibile sul sito web nella sezione dedicata alla selezione. Dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line decorre il termine per eventuali impugnative.
- 7) Dopo l'approvazione degli atti, ciascuno dei soggetti vincitori della selezione è invitato a stipulare il contratto per il conferimento dell'incarico post-doc - previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente, nonché delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extra-UE - con inizio della relativa attività nel termine indicato dal/dalla responsabile scientifico/a ed entro il periodo di validità della graduatoria. Entro lo stesso periodo, in caso di impossibilità da parte del predetto soggetto di stipulare il contratto o di iniziare la prestazione (per rinuncia, decadenza, incompatibilità, ecc.), gli incarichi oggetto del bando resisi disponibili saranno assegnati ai/dalle candidati/e collocati/e in posizione utile nella graduatoria stessa. La graduatoria ha la validità di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.

Art. 24 (Stipula del contratto per il conferimento dell'incarico post-doc)

- 1) L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto per il conferimento dell'incarico post-doc, invita il soggetto interessato a presentare la documentazione richiesta prescritta dalle disposizioni vigenti e dal bando. Il/la interessato/a sarà invitato/a altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.
- 2) L'assunzione dell'incaricato/a post-doc avviene mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di diritto privato, sottoscritto dal/dall'incaricato/a e dal Direttore della Scuola, che deve riportare tra l'altro le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) la Struttura accademica di afferenza e la sede di lavoro;
 - c) le principali funzioni relative alle attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione che il/la incaricato/a post-doc si impegna a svolgere, il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento, il/la responsabile scientifico/a con cui deve rapportarsi per la realizzazione del progetto di ricerca e le finalità dello stesso, nonché le autorità accademiche responsabili per le attività di collaborazione e di terza missione, e comunque ogni ulteriore specificazione;
 - d) il trattamento economico e previdenziale spettante;
 - e) le autocertificazioni mensili e le relazioni annuali che è tenuto a presentare ai sensi del successivo art. 25;
 - f) l'indicazione delle cause di recesso e risoluzione del contratto e i termini di preavviso.

Art. 25 (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

- 1) Il/la incaricato/a post-doc svolge, secondo quanto previsto dal contratto con cui l'incarico è conferito, attività di ricerca scientifica, di collaborazione alle attività di terza missione, e, in misura compresa tra 20 e 60 ore per ciascun anno di vigenza dell'incarico, di collaborazione alla didattica. La prestazione lavorativa è resa dal/dalla incaricato/o personalmente (senza avvalersi di sostituti) ed in modo continuativo, osservando un regime di impegno a tempo pieno, secondo modalità definite dal contratto in coerenza con le indicazioni del programma di attività ad esso allegato.
- 2) Il/la incaricato/a post-doc svolge la propria attività di norma in strutture della Scuola. A tal fine ad esso/a è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola.
- 3) Fatto salvo quanto eventualmente richiesto dagli specifici programmi di ricerca oggetto del contratto e/o dalle regole imposte dagli enti finanziatori ai fini della rendicontazione, i/le titolari degli incarichi sono tenuti a:
 - presentare al/alla responsabile scientifico/a un'autocertificazione scritta in merito all'impegno prestato e alle attività di ricerca, collaborazione alla didattica e di terza missione svolte, a conclusione di ogni mese di attività, la quale è validata dallo/a stesso/a responsabile;
 - presentare al/alla Preside della struttura accademica interessata una particolareggiata relazione scritta sull'attività svolta, munita del visto del/della responsabile della ricerca, al termine di ogni annualità contrattuale, utile anche ai fini della valutazione dell'eventuale proroga del contratto di cui al successivo art. 26.
- 4) Spetta al/alla responsabile scientifico/a, e alle autorità accademiche responsabili per le attività di collaborazione alla didattica e di terza missione, vigilare e segnalare al Direttore eventuali casi di inadempienze inerenti le predette attività, l'accertamento delle quali può costituire giusta causa di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2119 Codice civile.
- 5) Per ulteriori aspetti della disciplina giuridica del rapporto di lavoro, si fa rinvio a quanto previsto dal Titolo IV del presente regolamento.

Art. 26 (Proroga degli incarichi)

- 1) Gli incarichi post-doc possono essere prorogati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche nel rispetto dei termini di durata massima di cui all'art. 16 del presente regolamento. La richiesta di proroga è presentata al Direttore della Scuola dal soggetto titolare dei fondi su cui grava la relativa spesa, con il consenso del/della incaricato/a interessato/a, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

- 2) Con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell'incarico post-doc, la proroga dello stesso è quindi autorizzata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio della struttura accademica interessata che si pronuncia in composizione completa, nel rispetto dei vincoli di legge e subordinatamente alla preventiva verifica della copertura e ad una relazione del/della responsabile scientifico/a che attesti la valutazione positiva dell'attività svolta dal/dalla incaricato/a in relazione al contratto iniziale.
- 3) Il contratto di proroga è sottoscritto dal/dalla incaricato/a e dal Direttore.

Art. 27 (Regime delle incompatibilità)

- 1) Gli incarichi post-doc sono incompatibili:
- a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, fatto salvo il collocamento in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, per un periodo corrispondente all'intera durata dell'incarico;
 - b) con la titolarità, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca, di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22, di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter, o di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010;
 - c) con la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge n.79/2022, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca, oppure con la titolarità di borse di dottorato di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, nonché con la partecipazione ai corsi ordinari e di Ph.D. o di perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale, fatta salva l'attuazione delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - e) con altri contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, salve le deroghe per specifiche tipologie di contratti e/o incarichi espressamente stabilite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, fermo restando il rispetto delle incompatibilità previste dal presente articolo;
 - f) con l'esercizio di ogni altra attività ritenuta incompatibile in via assoluta dalla normativa nazionale applicabile ai pubblici dipendenti.
- 2) La titolarità di incarichi post-doc è compatibile con attività esterne retribuite di relatore/relatrice in seminari, convegni e conferenze, nonché con le attività pubblicistiche, di valutazione e referaggio in ambito scientifico o le altre attività di cui all'art. 53, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001, purché esse abbiano carattere occasionale, non siano svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili quali attività libero professionali, ferma restando la necessità di rispettare le regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di incarichi attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi e il generale divieto di svolgimento di attività in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività oggetto del contratto o che possano arrecare pregiudizio alla Scuola.
- 3) Il/la titolare di incarichi post-doc può svolgere incarichi esterni retribuiti non rientranti nelle tipologie di cui ai precedenti commi, previa comunicazione scritta e autorizzazione del Direttore della Scuola, acquisito il parere favorevole del/della responsabile scientifico/a, a condizione che essi:
- a) non siano incompatibili con le eventuali regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di incarichi attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi;
 - b) non pregiudichino il regolare e integrale assolvimento dell'attività di ricerca per cui il/la incaricato/a post-doc è stato assunto, considerate le eventuali richieste già autorizzate nel corso dell'anno;
 - c) non comportino conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
 - d) in relazione alle attività svolte, non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.
- L'incompatibilità sussiste anche qualora le attività extraistituzionali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora retribuite e ancorché autorizzabili singolarmente, considerate complessivamente comportino un impegno superiore a 250 nell'anno solare, facendo così presumere che esse siano svolte

professionalmente e costituiscano un impegno prevalente rispetto all'attività oggetto del contratto.

- 4) Nel corso dello svolgimento del rapporto, i/le incaricati/e post-doc sono tenuti/e a comunicare/richiedere l'autorizzazione a svolgere gli eventuali incarichi esterni di cui al presente articolo, almeno 30 giorni prima del relativo svolgimento, rendendo ogni informazione utile a valutare l'istanza, anche usando apposita modulistica, e dichiarando che l'incarico esterno non interferirà con il regolare esercizio delle attività oggetto del contratto. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, oppure di quelle di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione, può comportare la risoluzione del contratto, ferma restando ogni eventuale ulteriore responsabilità e sanzione di cui alla normativa vigente.

Art. 28 (Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

- 1) Agli/alle incaricati/e post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo dipendente il cui importo è definito - in ragione dell'impegno richiesto e/o della complessità delle attività da svolgere - nel rispetto dell'art. 22-bis, comma 5, della legge n. 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale, in misura in ogni caso non inferiore al trattamento iniziale spettante alla qualifica di ricercatore confermato a tempo definito.
- 2) Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente; tale trattamento è erogato in rate mensili posticipate.
- 3) In caso di chiamata su bando competitivo, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dal bando.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29 (Tutele, sicurezza sul lavoro, riservatezza e proprietà intellettuale)

- 1) Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità/paternità, per i/le contrattisti/e e gli/le incaricati/e non sono previste ulteriori forme di aspettativa o congedo.
- 2) I/le contrattisti/e e gli/le incaricati/e sono sottoposti/e ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, a carico della Scuola, e sono tenuti/e al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 3) Nell'ambito delle attività oggetto dei propri contratti/incarichi, i/le contrattisti/e e gli/le incaricati/e si impegnano a mantenere la riservatezza su procedimenti, informazioni, metodi e risultati, anche intermedi. Qualora tali attività diano luogo a opere dell'ingegno soggette a brevetto o a diritto d'autore, trova applicazione la normativa vigente in materia. Se le attività sono finanziate, in tutto o in parte, da soggetti terzi, si applica altresì la disciplina prevista dalla legge e/o dall'atto di finanziamento (convenzione, contratto, atto amministrativo, ecc.), come indicato nel contratto individuale. I/le contrattisti/e e gli/le incaricati/e hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al/alla responsabile scientifico/a i risultati rilevanti ai fini del presente comma.
- 4) Salvo diversa previsione di legge, di regolamento o di contratto, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati ottenuti nel corso delle attività svolte – inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali brevettabili o meno, modelli, know-how, dati e raccolte di dati – appartengono in via esclusiva alla Scuola, che ne può liberamente disporre. Resta fermo il diritto morale inalienabile del/della contrattista o dell'incaricato/a ad essere riconosciuto/a autore o inventore.

Art. 30 (Responsabilità disciplinare ed etica)

- 1) I/le contrattisti/e e gli/le incaricati/e sono tenuti/e all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., nonché del Codice di comportamento e del Codice etico della Scuola Normale Superiore, rispettivamente emanati con D.D. n. 58/2014 e con D.D. n. 247/2016 e ss.mm.ii.
- 2) Al fine di evitare lacune normative in materia di obblighi connessi al rapporto, per la responsabilità disciplinare dei/delle contrattisti/e e degli/delle incaricati/e si applicano, in quanto compatibili, i principi e la

normativa di cui all'art. 2106 del codice civile, all'art. 7 della Legge n. 300/1970, nonché agli articoli 54 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., oltre all'ulteriore normativa applicabile.

- 3) Il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Direttore, previa contestazione formale dell'addebito al/alla contrattista o al/all'incaricato/a e concessione di un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- 4) Ai/alle contrattisti e agli/alle incaricati si applicano le seguenti sanzioni disciplinari, graduate in proporzione alla gravità della violazione: censura scritta; sospensione dal rapporto e dalla retribuzione fino a dieci giorni; risoluzione anticipata del rapporto per giusta causa.
- 5) Il procedimento di accertamento della responsabilità etica e l'irrogazione delle relative sanzioni restano disciplinati dalla normativa vigente in materia.

Art. 31 (Decadenza e cause di estinzione del rapporto di lavoro)

- 1) Fermo restando quanto previsto per i contratti di ricerca dall'art. 11, comma 2 del presente regolamento, decadono dal diritto all'attivazione del contratto di ricerca e dell'incarico post-doc coloro che, entro il termine fissato, non si presentino e non diano luogo alla stipula, oppure coloro che non assumano servizio nel termine stabilito, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
- 2) La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 3) Con riferimento al recesso, esso può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Sotto questo profilo, per l'Amministrazione costituisce giusta causa di recesso, tra l'altro, l'inadempimento degli obblighi previsti per i/le contrattisti di ricerca dall'art. 12, comma 3 e per gli/le incaricate post-doc dall'art. 25, comma 3 del presente regolamento. I/le contrattisti/e e gli/le incaricati/e hanno facoltà di recedere dal contratto per iscritto, dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso la Scuola ha diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
- 4) Il contratto è risolto nei confronti del/la contrattista o dell'incaricato/a che, dopo aver iniziato l'attività programmata, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente, oppure si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal/dalla responsabile scientifico/a e/o da chi ricopre la carica di Preside della struttura accademica interessata, al Direttore. La risoluzione del rapporto è disposta dal Direttore, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della struttura accademica interessata che si pronuncia in composizione completa, con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 5) Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto:
 - annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
 - ingiustificato mancato inizio dell'attività nel termine previsto dal contratto;
 - violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.

Art. 32 (Selezioni a bando unico)

- 1) È ammessa l'emanazione di bandi finalizzati all'attivazione di più contratti di ricerca o di più incarichi post-doc che possono anche riguardare diversi ambiti tematici riconducibili a uno o più gruppi scientifico disciplinari, in coerenza con la vocazione interdisciplinare della Scuola, come definita dal proprio Statuto.
- 2) I bandi di cui al comma 1 prevedono che:
 - a) ove il programma di ricerca non sia specificato nel bando ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera b), ciascun/a candidato/a indichi l'ambito tematico per il quale intende concorrere e, ove previsto, presenti un progetto di ricerca ad esso inerente.
 - b) ove previsto, in luogo di una graduatoria per ciascun ambito tematico, sia formata una graduatoria finale unificata, così da assegnare contratti o incarichi ai/alle candidati/e complessivamente più meritevoli,

indipendentemente dall'ambito tematico di riferimento. In tale ipotesi, la Commissione – unica per l'intera selezione – redige preliminarmente una graduatoria per ciascun ambito tematico, senza dichiarare i soggetti vincitori, e successivamente le integra in un'unica graduatoria finale ordinata per punteggio decrescente, utile per individuare i soggetti cui conferire i contratti di ricerca o incarichi post-doc oggetto del bando. I criteri di preferenza si applicano in caso di parità nella graduatoria finale.

- c) l'individuazione, per ciascun vincitore o vincitrice, del/della responsabile scientifico/a e, in caso di ambiti tematici interdisciplinari, del settore scientifico-disciplinare di inquadramento, avvenga successivamente alla conclusione della selezione e sia formalizzata nel relativo contratto, in coerenza con l'attività di ricerca da svolgere.
- 3) Le Commissioni di valutazione delle selezioni a bando unico sono nominate con decreto direttoriale e, nel caso di selezioni per più posti riconducibili ad un singolo programma di ricerca e gruppo scientifico-disciplinare, la Commissione è composta secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento. Nelle selezioni che comprendono più ambiti tematici, ciascuno dei quali può fare riferimento a più gruppi scientifico-disciplinari, la Commissione, pur rimanendo unica, è composta da un numero dispari di membri comunque non inferiore a tre, le cui competenze, nel loro complesso, coprano adeguatamente i diversi ambiti tematici. In tali casi trovano comunque applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 7, e sono assicurate la rappresentanza di genere e l'imparzialità della valutazione.

Art. 33 (Procedure d'urgenza)

- 1) In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, in casi eccezionali di necessità e urgenza e/o di specifiche prescrizioni imposte dalle regole di finanziamento europee/nazionali/regionali dei posti, debitamente motivati, al fine di assicurare il rispetto di tempi procedurali più celeri per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti, il Direttore può disporre nel bando l'adozione di termini inferiori e/o modalità procedurali semplificate o specifiche, nel rispetto dei termini minimi e delle modalità stabilite da norme inderogabili di legge e dei criteri generali di adeguatezza e proporzionalità. In tali casi e per le medesime motivazioni, il Consiglio di amministrazione può delegare il Direttore ad approvare le richieste di attivazione di contratti di ricerca di cui all'art. 4, comma 2, o di incarichi post-doc di cui all'art. 18, comma 2, del presente regolamento, sentito il/la Preside della struttura accademica competente, fatta salva altresì la possibilità di procedere mediante decreti a ratifica degli organi competenti.
- 2) In particolare, le procedure di selezione di cui al comma 1 possono prevedere, tra l'altro, le seguenti deroghe rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal presente regolamento, più eventuali ulteriori deroghe previste in sede di bando:
- a) il termine per la presentazione delle domande è ridotto ad un minimo di dieci giorni;
 - b) il termine per la presentazione delle eventuali istanze di riconsiderazione è di sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione;
 - c) il termine dei lavori della Commissione è fissato direttamente nel decreto di nomina tenendo conto dei tempi procedurali più celeri richiesti per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti;
 - d) la Commissione può proseguire i lavori decorso almeno un giorno lavorativo dalla data di pubblicazione dei criteri e parametri di valutazione adottati nella seduta preliminare;
 - e) il diario di svolgimento del colloquio è pubblicato con preavviso non inferiore a cinque giorni, ferma restando la possibilità di prevederlo direttamente nel bando.

Art. 34 (Norme transitorie e finali)

- 1) La Scuola assicura che l'importo relativo al trattamento economico dei contratti di ricerca di cui all'art. 15 del presente Regolamento è determinato e aggiornato nella misura definita dal Contratto collettivo nazionale del comparto istruzione, ricerca e università ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 per tempo vigente.
- 2) I contratti di ricerca e gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

- 3) Nelle more dell'aggiornamento della specifica normativa interna della Scuola, ai fini elettorali i/le contrattisti/e e incaricati/e sono equiparati agli assegnisti di ricerca di cui al previgente art. 22 della legge 240/2010.
- 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, la Scuola fa rinvio, per i contratti di ricerca all'art. 22, e per gli incarichi post-doc all'art.22-bis della legge n. 240/2010, nonché, per quanto compatibile con il presente regolamento, alla normativa nazionale e interna vigente nelle materie trattate, con riserva di implementare ulteriormente il presente assetto regolamentare, anche con riferimento ai contratti/incarichi in essere, per aspetti ancora non definiti a livello nazionale.
- 5) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo on line della Scuola. A decorrere dalla data di entrata in vigore, è abrogato il *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, emanato con D.D. n. 190 del 26 marzo 2025.